REGOLAMENTO (CEE) N. 3035/80 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti di taluni altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori summenzionati prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli in questione sotto forma di alcune merci trasformate non comprese nell'allegato II del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi di detti prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta mediante restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78 (6) ha stabilito, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo; che le disposizioni e gli allegati di detto regolamento sono stati tuttavia modificati a più riprese e talora in maniera sostanziale; che di conseguenza, per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa, conviene procedere a una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia apportandovi taluni ritocchi che l'esperienza ha reso opportuni;

considerando che le merci possono essere ottenute, sia direttamente a partire da prodotti di base, sia a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, sia a partire da prodotti assimilati a una di queste due categorie; che è opportuno fissare le regole applicabili, nell'uno e nell'altro caso, per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione;

considerando che è opportuno fare in modo che le imprese esportatrici possano conoscere con sufficiente anticipo l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che all'uopo, con le riserve previste all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, occorre fissare tale importo per la durata di un mese; che anche l'instaurazione di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni, purché esso sia accompagnato dalle necessarie garanzie, risponde a tale preoccupazione;

considerando che occorre tener conto delle esigenze specifiche delle industrie produttrici delle merci in questione e del fatto che la fabbricazione delle stesse richiede, nella maggior parte dei casi, l'impiego di vari prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni diverse; che la fissazione congiunta di tali restituzioni sembra poter rispondere a tale preoccupazione;

considerando che la proporzione di prodotti agricoli soprammenzionati entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile; che quindi l'importo della restituzione deve essere determinato in funzione del quantitativo di prodotti di base realmente impiegati nella fabbricazione delle merci esportate; che, tuttavia, per quanto concerne talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, è opportuno, ai fini di una semplificazione di carattere amministra-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.
(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.
(5) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(6) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

tivo, che l'importo della restituzione venga determinato in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli fissati forfettariamente;

considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell'esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate; che spetta alle autorità competenti adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l'esattezza di tale dichiarazione;

considerando che numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e aventi caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di regolari correnti di esportazione; che, onde evitare complicazioni nelle formalità di esportazione, è opportuno, per dette merci, favorire l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse;

considerando che non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti assimilati utilizzati nella fabbricazione delle merci stesse e che quindi non sempre è in grado di dichiararne l'entità; che, inoltre, le autorità competenti incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore possono non disporre, in certi casi, di giustificazioni sufficienti per accettare tale dichiarazione; che tali situazioni rischiano soprattutto di presentarsi quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello che ne effettua l'esportazione; che, di conseguenza, è importante che le competenti autorità dello Stato membro che effettua l'esportazione di una merce possano, in caso di necessità, ottenere direttamente dalle competenti autorità degli altri Stati membri tutte le informazioni inerenti alle condizioni di fabbricazione della merce di cui queste ultime autorità possono disporre;

considerando che è inoltre opportuno prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione del quale l'interessato può chiedere l'applicazione quando non sia in grado di effettuare la dichiarazione richiesta o quando le autorità competenti, per mancanza di giustificazioni sufficienti, non possano accettare tale dichiarazione; che siffatto sistema, limitato a determinate merci esportate allo stato naturale, può essere basato sull'analisi chimica delle merci ed essere applicato secondo una tabella di corrispondenza a tal fine redatta;

considerando che è auspicabile assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative alla concessione delle restituzioni nel settore delle merci non comprese nell'allegato II del trattato; che a tale scopo è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, circa i mezzi di controllo ai quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dei regolamenti di organizzazione comune dei mercati relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio delle restituzioni i prodotti entrati nella fabbricazione delle merci provenienti dai paesi terzi che sono esportate dopo essere state messe in libera pratica nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le regole generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti di base di cui all'allegato A (denominati in appresso «prodotti di base»), dei prodotti di trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 2, quando questi vari prodotti sono esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate secondo i casi:

— nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68,

— nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74 [1],

— nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 [2],

— nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75 [3],

— nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76 [4],

— nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1111/77.

Dette merci riportate negli allegati B e C del presente regolamento sono denominate in appresso «merci».

2. Per l'applicazione del presente regolamento:

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

a) — la fecola di patate di cui alla sottovoce 11.08 A IV della tariffa doganale comune,

— le fecole di cui alla sottovoce ex 11.08 A V, di radici e tubercoli di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune,

— le farine e semole di cui alla sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune

sono assimilate all'amido di granturco di cui alla sottovoce 11.08 A I della tariffa doganale comune;

b) il siero di latte liquido è assimilato al siero di latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 1 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1);

c) — il latte fresco, non concentrato né zuccherato, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 %,

— il latte e la crema di latte, concentrati, diversi da quelli in polvere o granulati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore allo 0,5 %,

— il latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %

sono assimilati al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79;

d) — il latte e la crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e inferiore o uguale al 6 %,

e

— il latte e la crema di latte in polvere o granulati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5

sono assimilati al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79;

e) il latte e la crema di latte, concentrati, non in polvere o granulati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore allo 0,5 % sono assimilati al latte concentrato che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 4 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79;

f) — il latte e la crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore, in materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %,

e

— il burro avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte diverso dall'82 %, ma uguale o superiore al 62 %

sono assimilati al burro che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79;

g) il formaggio è assimilato

i) al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda la parte non grassa del tenore in materia secca del formaggio,

e

ii) al burro che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto riguarda il tenore in materia grassa butirrica del formaggio.

Articolo 2

L'importo della restituzione accordata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4.

Quando, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, possono essere applicati vari tassi di restituzione per un medesimo prodotto di base, va calcolato un importo particolare per ciascuna delle quantità del prodotto di base in questione cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.

Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati impiegati nella fabbricazione della merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

(1) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato B, salvo applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, la quantità di ciascuno dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, è determinata come segue:

a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione:

— a 100 kg di siero di latte liquido corrispondono 6,06 kg del prodotto pilota del gruppo n. 1;

— a 100 kg di latte fresco, non concentrato né zuccherato, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 %, corrispondono 8,62 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2;

— a 100 kg di latte o di crema di latte concentrato, diverso da quello in polvere o granulato, senza aggiunta di zucchero, avente tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore allo 0,5 %, corrispondono 26 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2;

— alla parte non grassa di 100 kg di formaggio, corrisponde 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2 per l'1 % in peso di materia secca non grassa contenuta nel formaggio;

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3 corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato;

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), al prodotto pilota del gruppo n. 4 corrispondono 13,33 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato;

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato;

— alla parte grassa di 100 kg di formaggio corrisponde 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 6 per l'1 % in peso di materia grassa butirrica contenuta nel formaggio;

b) se è utilizzato un prodotto compreso nell'allegato II del trattato:

— ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base,

— o assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base,

— o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base,

tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta a una quantità di prodotto di base applicando, secondo i casi, le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti fissati per la determinazione dei prelievi applicabili all'importazione dei prodotti considerati;

c) se è utilizzato:

— un prodotto non compreso nell'allegato II del trattato, ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a) o b),

— o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a) e/o b), e/o di prodotti di cui al precedente trattino

tale quantità, da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1. Per il calcolo di detta quantità sono applicabili, se del caso, i tassi di conversione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché le regole particolari di calcolo, i rapporti d'equivalenza o i coefficienti di cui alla lettera b).

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato.

Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del comma precedente devono essere determinate per ogni merce che costituisce oggetto di un'esportazione.

Tuttavia, nel caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità pos-

sono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci o sulla base delle quantità medie dei prodotti impiegati durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di merci in questione. Le quantità di prodotti così determinate sono prese in considerazione finché non intervenga una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.

3. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione è quella fissata nell'allegato stesso per ciascuna di dette merci.

Tuttavia quando le merci in questione sono state fabbricate in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo e in parte con prodotti rispondenti alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, la quantità di prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo della restituzione da concedere per quest'ultima categoria di prodotti, viene determinata secondo quanto disposto nei paragrafi 1 e 2.

4. Se gli allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, saranno completati con l'iscrizione di nuove merci, esse saranno considerate comprese nell'allegato B del presente regolamento, salvo disposizioni contrarie del Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata.

La Commissione può adattare gli allegati del presente regolamento in modo da mantenerli conformi agli allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. Il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e al giallo d'uova, atti a usi alimentari, freschi, essiccati o diversamente conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

2. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo.

3. Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base o i prodotti ad essi assimilati.

4. Non sono concesse restituzioni per i prodotti utilizzati nella fabbricazione dell'alcool contenuto nelle bevande alcoliche di cui alla sottovoce 22.09 C V della tariffa doganale comune.

5. Quando la situazione nel commercio internazionale delle caseine della sottovoce 35.01 A, dei caseinati della sottovoce 35.01 C o dell'ovoalbumina della sottovoce ex 35.02 A II a) della tariffa doganale comune, o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario per queste merci, la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione.

Articolo 5

1. Il tasso della restituzione è quello applicabile il giorno in cui le merci vengono esportate.

2. Tuttavia, un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione

— viene applicato per i prodotti di base diversi da quelli di cui alle sottovoci 04.05 A I b) e ex 04.05 B I;

— può essere reso applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di base della sottovoce 04.05 A I b), esportati sotto forma di ovoalbumina di cui alla sottovoce ex 35.02 A II a) della tariffa doganale comune.

In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il cui beneficio è subordinato alla richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di certificato, il tasso in vigore il giorno del deposito della domanda di certificato di cui all'articolo 6 si applica a un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del certificato.

Il tasso della restituzione calcolato alle condizioni previste al comma precedente viene adattato in base alle norme valide per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, escluse le norme relative al correttivo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Tuttavia, per quanto riguarda l'orzo esportato sotto forma di birra, la Commissione può fissare un correttivo alle condizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Quando, durante il periodo di validità del certificato di cui all'articolo 6, si adottano misure per mettere a disposizione dei fabbricanti di talune merci un prodotto di base a prezzo ridotto ovvero per modificare o abrogare disposizioni già esistenti in materia, il tasso della restituzione fissato in anticipo viene adattato in base al prezzo più basso praticato, per il prodotto di base considerato, dal giorno della domanda del certificato fino al giorno dell'esportazione. Tuttavia quando il richiedente prova di aver acquistato detto prodotto di base ad un prezzo che autorizza una maggiore restituzione, il tasso della restituzione fissato in anticipo è adattato in base a quest'ultimo prezzo, a meno che esso corrisponda a quello sulla cui base è stato calcolato il tasso della restituzione fissato in anticipo, nel qual caso si applica quest'ultimo tasso.

3. Quando l'esame della situazione del mercato permetta di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di certificato, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 6

1. La concessione della restituzione con il sistema della fissazione anticipata previsto all'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione di un certificato di fissazione anticipata valido in tutta la Comunità, che gli Stati membri rilasciano a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il loro domicilio nella Comunità.

2. Il rilascio dei certificati di fissazione anticipata è condizionato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare durante il periodo di validità del certificato; la cauzione resta del tutto o in parte acquisita se, durante tale periodo, l'esportazione non è stata effettuata o è stata effettuata solo in parte.

Articolo 7

La durata di validità dei certificati di fissazione anticipata, l'ammontare della cauzione e le altre disposizioni di esecuzione degli articoli 5 e 6 costituiscono modalità d'applicazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68 e degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 8

1. All'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Quando una merce è entrata nella fabbricazione di una merce da esportare, la dichiarazione dell'interessato deve comportare, da un lato, l'indicazione della quantità della merce effettivamente impiegata, dall'altro, la natura e la quantità di ognuno dei prodotti base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione a una di

queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, da cui proviene la merce in questione.

L'interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ultime ritengono necessari.

Per verificare l'esattezza della dichiarazione loro presentata, le autorità competenti in merito utilizzano ogni appropriato mezzo di controllo.

A richiesta delle autorità competenti dello Stato membro del cui territorio si effettuano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano loro direttamente tutte le informazioni di cui possono disporre al fine di permettere il controllo della dichiarazione dell'interessato.

2. L'interessato, se non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1 oppure non presenta la documentazione sufficiente a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione.

Tuttavia, se l'interessato dimostra in maniera soddisfacente alle autorità competenti di non possedere o di non essere in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare e se detta merce figura nella colonna 2 dell'allegato D, l'interessato può fruire, dietro sua espressa richiesta, di una restituzione per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato D. L'autorità competente stabilisce le condizioni d'esecuzione dell'analisi.

Le spese relative all'analisi suddetta sono a carico dell'interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai prodotti esportati sotto forma di merci di cui all'allegato C, salvo per quanto riguarda:

— le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, per consentire l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

— le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, esportate sotto forma di merci ottenute in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo alle condizioni definite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

— le quantità di uova o di prodotti di uova esportate sotto forma di paste alimentari comprese nella sottovoce 19.03 A della tariffa doganale comune,

— la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-Glucitolo (sorbite) di cui alle sottovoci 29.04 C III a) 2 e b) 2 e 38.19 T I b) e II b) della tariffa doganale comune,

— le quantità di zucchero bianco entrate nella fabbricazione di penicilline comprese nella sottovoce 29.44 A della tariffa doganale comune,

— le quantità di caseina esportate sotto forma di merci comprese nella sottovoce 35.01 C della tariffa doganale comune.

4. Quando ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si procede all'analisi di una merce, vengono utilizzati i metodi di analisi previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di una merce similare importata nella Comunità.

5. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate le quantità delle merci esportate, nonché le quantità dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, nel documento sono indicate, in luogo di queste ultime quantità, quelle dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato D corrispondenti ai dati forniti dall'analisi della merce esportata.

6. Per l'applicazione del paragrafo 1, ciascuno Stato membro informa la Commissione circa le misure di controllo alle quali si fa ricorso nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

La restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non è accordata per le merci che sono state ammesse in libera pratica conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato e che sono riesportate.

La restituzione non è neppure concessa per dette merci quando sono esportate dopo trasformazione oppure incorporate in altra merce.

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 2682/72 è abrogato con effetto al 1° gennaio 1981.

2. In tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 2682/72 o a taluni articoli di detto regolamento, il riferimento stesso vale per il presente regolamento o gli articoli corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. NEY

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti di base
ex 04.02 A I	Siero di latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 1)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % ed avente tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 2)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % ed avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore, in peso, di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore, in peso, di materia secca pari al 25 % (PG 4)
ex 04.03	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell' 82 % (PG 6)
04.05 A I b)	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova
ex 04.05 B I	Uova sgusciate e giallo d'uova, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati, non zuccherati
10.01	Frumento, compreso quello segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05 B	Granturco, escluso il granturco ibrido destinato alla semina
10.06 B I b)	Riso semigreggio
10.06 B II b)	Riso lavorato
10.06 B III	Rotture
10.07 C	Sorgo
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato
11.01 B	Farina di segala
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero
ex 17.01 A	Zuccheri bianchi
17.01 B	Zuccheri greggi
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore, in peso, allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)
17.02 D I	Isoglucosio
ex 17.02 D II	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti, in peso, allo stato secco, 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
17.03	Melassi

ALLEGATO B

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione					
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero Melassa	Isoglucosio	Latte e prodotti lattiero-caseari
		1	2	3	4	5	6
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:						
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:						
	ex III. altri:						
	— Carraghenina				×		
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:						
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»	×			×	×	
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	×			×	×	×
	D. altri	×	×		×	×	×
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:						
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio			×	×	×	
	B. Gelati			×	×	×	×
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	×	×	×	×	×	×
	D. altre			×	×	×	×
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:						
	A. Estratti di malto	×	×				
	B. altre	×	×		×	×	×
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	×					
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:						
	A. a base di granturco	×	×		×	×	
	ex B. a base di riso:						
	— diversi dal «puffed-rice», non zuccherati	×	×		×	×	
	C. altri	×	×		×	×	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:						
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	×					
	B. Pane azimo (Mazoth)	×					

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione					
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero Melassa	Isoglucosio	Latte e prodotti lattiero-caseari
		1	2	3	4	5	6
19.07 *(segue)*	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	×	×				
	D. altri	×					
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	×		×	×	×	×
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:						
	A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni di base di questi estratti o essenze				×		
	B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze				×		
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:						
	II. altri	×					
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:						
	II. altri	×					
21.04	Salse; condimenti composti				×	×	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:						
	ex A. Preparazioni per zuppe o minestre; zuppe o minestre preparate	×					
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:						
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:						
	ex I. Granturco:						
	— in pannocchie	×	×		×	×	×
	ex II. Riso:						
	— diverso dal riso precotto	×	×		×	×	×
	III. altri	×	×		×	×	×
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	×	×		×	×	×
	C. Gelati	×	×		×	×	×
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	×	×		×	×	×
	E. Preparazioni dette «fondute»	×	×		×	×	×
	G. altre	×	×		×	×	×
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:						

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione					
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero Melassa	Isoglucosio	Latte e prodotti lattiero-caseari
		1	2	3	4	5	6
22.02 *(segue)*	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	×			×	×	
	B. altri				×	×	×
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche				×	×	
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:						
	C. Bevande alcoliche:						
	V. altri	×		×	×	×	×
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:						
	ex B. altri:						
	— Metilglucosidi	×					
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:						
	A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:						
	ex XI. altri:						
	— Esteri di D-Glucitolo (Sorbitolo)	×					
	B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:						
	ex IV. b) altri:						
	— Esteri di D-Glucitolo (Sorbitolo)	×					
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:						
	A. Acidi policarbossilici aciclici:						
	ex V. altri:						
	— Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri	×			×		
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse; loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:						
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:						
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	×			×		
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri	×			×		
	V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	×					
	ex VIII. altri:						
	— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	×			×		

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione					
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero Melassa	Isoglucosio	Latte e prodotti lattiero-caseari
		1	2	3	4	5	6
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:						
	ex Q. altri:						
	— Composti anidrici di D-Glucitolo (Sorbitolo) (esempio, sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo	×					
	— Lattoni che sono esteri interni di idrossiacidi e che sono derivati dall'acido gluconico	×					
	— Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicillina negli antibiotici delle sottovoci 29.44 A o C	×			×		
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:						
	B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:						
	ex II. Vitamina B_{12}	×			×		
	IV. Vitamina C				×		
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:						
	ex B. altri:						
	— Levulosio				×	×	
	— Sali e esteri di levulosio				×		
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri	×					
29.44	Antibiotici:						
	ex A. Penicilline:						
	— Penicilline, ad esclusione di quelle per la cui fabbricazione è necessario un quantitativo di zucchero bianco superiore a 15,3 chilogrammi per ogni chilogrammo di prodotto	×			×		
	C. altri antibiotici	×			×		
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:						
	A. non condizionati per la vendita al minuto:						
	II. altri						
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati:						
	1. contenenti penicillina o suoi derivati	×			×		
	2. altri	×					
	b) non nominati						
	— contenenti antibiotici o loro derivati, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera a)	×			×		
	— altri	×					
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:						
	B. Colle di caseina						×

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione					
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero Melassa	Isoglucosio	Latte e prodotti lattiero-caseari
		1	2	3	4	5	6
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	×	×				
ex 35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:						
	— a base di emulsioni di silicato di sodio	×					
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	×					
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:						
	A. *Bozzime preparate ed appretti preparati:*						
	I. a base di sostanze amidacee	×	×				
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non denominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:						
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	×			×		
	U. altri:						
	— Prodotti del craking del D-glucitolo (Sorbitolo)	×			×		
	— altri	×					
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):						
	ex C. altri:						
	— Adesivi a base di emulsioni di resine	×					
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:						
	ex B. altri:						
	— Destrani	×			×		
	— Eteropolisaccaride	×			×		
	— altri, esclusa la linossina	×					
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato	×					

ALLEGATO

(per 100 kg di merci)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
19.03	Paste alimentari:										
	A. contenenti uova:										
	— non contenenti farina o semolino di grano tenero e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (1):										
	— inferiore allo 0,95 %		167 (2)								(3)
	— uguale o superiore allo 0,95 % e inferiore all'1,30 %		150 (2)								(3)
	— uguale o superiore all'1,30 %		133 (2)								(3)
	— non nominate:										
	— contenenti, in peso, meno del 20 % di farina o di semolino di grano tenero e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (1):										
	— inferiore allo 0,87 %	33	134 (2)								(3)
	— uguale o superiore allo 0,87 % e inferiore all'1,15 %	33	117 (2)								(3)
	— uguale o superiore all'1,15 %	33	100 (2)								(3)
	— contenenti, in peso, il 20 % o più di farina o di semolino di grano tenero e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (1):										
	— inferiore allo 0,75 %	84	83 (2)								(3)
	— uguale o superiore allo 0,75 % e inferiore allo 0,93 %	75	75 (2)								(3)
	— uguale o superiore allo 0,93 %	67	66 (2)								(3)
	B. altre:										
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso):										
	— inferiore allo 0,95 %		167								

(per 100 kg di merci)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
19.03 *(seguito)*	B. I. — uguale o superiore allo 0,95 % e inferiore all'1,30 %		150								
	— uguale o superiore all'1,30 %		133								
	II. non nominate:										
	— contenenti, in peso, meno del 20 % di farina o di semolino di grano tenero e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso):										
	— inferiore allo 0,87 %	33	134								
	— uguale o superiore allo 0,87 % e inferiore all'1,15 %	33	117								
	— uguale o superiore all'1,15 %	33	100								
	— contenenti, in peso, il 20 % o più di farina o di semolino di grano tenero e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso):										
	— inferiore allo 0,75 %	84	83								
	— uguale o superiore allo 0,75 % e inferiore allo 0,93 %	75	75								
	— uguale o superiore allo 0,93 %	67	66								
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:										
	ex B. a base di riso:										
	— «puffed-rice», non zuccherato					165					
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:										
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	ex I. Granturco:										
	— in semi			100 (4)							
	ex II. Riso:										
	— riso precotto (5)				174						

(per 100 kg di merci)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
22.03	Birra:										
	— fabbricata a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso o di prodotti derivati dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)						per hl birra 26 (6)				
	— altra						23 (6)				
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:										
	C. Polialcoli:										
	II. D-Mannitolo (mannite)							106			
	III. D-Glucitolo (sorbite)										
	a) in soluzione acquosa:										
	1. contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-Glucitolo			172 (7)							
	2. altra:										
	— ottenuta con prodotti amilacei			152 (7)							
	— ottenuta con saccarosio							74 (7)			
	b) altra:										
	1. contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo			245							
	2. altra:										
	— ottenuta con prodotti amilacei			245							
	— ottenuta con saccarosio							106			
29.44	Antibiotici:										
	ex A. Penicilline per la cui fabbricazione è necessario un quantitativo di zucchero bianco superiore a 15,3 kg per ogni chilogrammo di prodotto							1 530			

(per 100 kg di merci)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
35.01	**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**										
	A. Caseine									291	
	C. altri									(8)	
35.02	**Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:**										
	A. Albumine:										
	II. altre:										
	a) Ovoalbumina o lattoalbumina:										
	— Ovoalbumina:										
	— essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)										406
	— altra										55
	— Lattoalbumina:										
	— essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)								900		
	— altra								127		
38.19	**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:**										
	T. D-Glucitolo (sorbitolo) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:										
	I. in soluzione acquosa:										
	a) contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-Glucitolo			172 (7)							
	b) altra:										
	— ottenuta con prodotti amilacei			152 (7)							
	— ottenuta con saccarosio							74 (7)			

(per 100 kg di merci)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
38.19 *(segue)*	T. II. altra:										
	a) contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-Glucitolo			245							
	b) altra:										
	— ottenuta con prodotti amilacei			245							
	— ottenuta con saccarosio							106			

(1) Tale tenore deve essere determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi di uova in guscio (o del loro equivalente in prodotti di uova).

(2) Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste.

(3) 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste; qualsivoglia quantità intermedia viene portata al multiplo di 50 grammi immediatamente inferiore.

(4) Tale quantitativo s'intende di granturco in semi portato ad un tenore d'umidità del 12 % in peso.

(5) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

(6) Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 13° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito dell'8 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 13° Plato, tale quantitativo è aumentato dell'8 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente superiore.

(7) Tale quantitativo s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D-Glucitolo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

(8) Quantitativo determinato in funzione della caseina usata mella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte in polvere (PG 2) per 100 kg di caseina.

ALLEGATO D

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Latte intero in polvere (PG 3)	3. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
	D. altri	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Latte intero in polvere (PG 3)	3. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	Saccarosio	Zucchero bianco	1 kg per 1 % in peso di saccarosio
	B. Gelati	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Burro (PG 6)	3. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
18.06 *(segue)*	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Latte intero in polvere (PG 3)	3. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
	D. Altre	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Burro (PG 6)	3. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:			
	B. Altre	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Latte intero in polvere (PG 3)	3. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:			
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	Amido (o destrina)	Segala	2,09 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
	D. altre	Amido (o destrina)	Grano tenero (diverso da quello per l'industria dell'amido)	1,75 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
	B. altri	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Amido (o destrina)	3. Grano tenero (diverso da quello per l'industria dell'amido)	3. 1,75 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
		4. Materie grasse provenienti dal latte	4. Burro (PG 6)	4. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	Amido (o destrina)	Grano tenero (diverso da quello per l'industria dell'amido)	1,75 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
	C. Gelati	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Burro (PG 6)	3. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
	G. altre	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. Materie grasse provenienti dal latte	3. Burro (PG 6)	3. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:			
	A. non contenente latte o materie grasse provenienti dal latte	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco (industria dell'amido)	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
22.02 *(segue)*	B. altre	1. Saccarosio (1)	1. Zucchero bianco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Materie grasse provenienti dal latte	2. Latte intero in polvere (PG 3)	2. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
35.05	Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina:			
	ex B. altri, ad esclusione della linossina	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 % in peso di amido (o destrina) anidro

(1) Compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio.
(2) Diverso dal glucosio contenuto nello zucchero invertito e/o nell'isoglucosio. Per la determinazione del tenore in glucosio si considera che lo zucchero invertito e l'isoglucosio contengono del fruttosio e del glucosio in parti uguali.